

CRITERI E INDIRIZZI OPERATIVI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI AL
SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI

1. Soggetti aventi diritto al contributo

Hanno diritto ai contributi per la realizzazione degli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, ai sensi della legge 13/1989:

- le persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti,
- coloro i quali abbiano a carico i sopra citati soggetti,
- i condomini ove risiedano le persone disabili, per opere relative alle parti comuni.

2. Soggetti legittimati a presentare domanda

Possono presentare la domanda, utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Regione Piemonte:

- il soggetto disabile,
- colui che esercita la potestà o possiede la tutela del soggetto disabile.

Il modulo è scaricabile dalla apposita sezione modulistica dedicata alle barriere architettoniche presente sul sito della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it/edilizia/modulistica.htm).

3. Soggetti che non hanno diritto al contributo

Non hanno diritto a richiedere il contributo le persone disabili che:

- risiedono in un alloggio o in un edificio costruito dopo l'11 agosto 1989,
- presentano menomazioni e/o limitazioni funzionali temporanee;
- non hanno la residenza anagrafica nell'immobile oggetto di intervento;
- cambiano residenza dopo avere presentato l'istanza e prima di avere effettuato i lavori;
- hanno eseguito i lavori in data antecedente a quella di presentazione della domanda al Comune.

Non hanno inoltre diritto a richiedere il contributo:

- le strutture residenziali ricomprese nelle tipologie finanziate ai sensi di specifica normativa regionale.

4. Requisiti soggettivi per l'accesso ai contributi

Per beneficiare dei finanziamenti previsti dai presenti criteri i richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione europea o cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea, regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione, o essere titolare di protezione internazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);

b) avere la residenza anagrafica nell'immobile e/o nella singola unità immobiliare oggetto degli interventi o trasferirla prima di ricevere il contributo. Non sorge pertanto il diritto al contributo qualora il soggetto abbia

nell'immobile dimora saltuaria o stagionale, ovvero precaria. La domanda può essere presentata anche per interventi da realizzare in immobili e/o singole unità immobiliari, nei quali la persona con disabilità intende porre la residenza anagrafica in un momento successivo alla presentazione della domanda. In tal caso l'erogazione del contributo è vincolata alla verifica da parte del Comune dell'avvenuto cambio di residenza nell'immobile oggetto degli interventi;

c) non aver realizzato gli interventi prima della presentazione della domanda al Comune. Nel caso in cui siano stati versati anticipi o acconti ai fornitori, le domande possono includere tali spese, purché i lavori abbiano inizio in data successiva a quella di presentazione della domanda;

d) non aver ottenuto, ai sensi della legge 13/1989, per il medesimo immobile e per la medesima funzione, contributi, concessi negli anni precedenti a quello in cui si presenta domanda, pari all'importo massimo stabilito al successivo punto "9. Determinazione ed erogazione del contributo regionale";

e) essere in possesso di una certificazione attestante un'invalideria permanente.

5. Interventi ammissibili

La domanda di contributo deve essere presentata per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche, in edifici privati già esistenti alla data dell'undici agosto 1989, ubicati nei Comuni del territorio piemontese ove risiedono persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti; per le parti comuni di un edificio; per immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o godimento del disabile. Qualora varie barriere sussistano nello stesso immobile, ostacolando la stessa funzione, deve essere formulata un'unica domanda per la realizzazione delle varie opere funzionalmente connesse. Per gli edifici costruiti dopo l'11 agosto 1989 possono essere concessi contributi per interventi finalizzati all'accessibilità dell'immobile o alla singola unità immobiliare al fine di superare dislivelli e per la fruibilità e visitabilità dell'alloggio al fine di dotarlo di apparecchi sanitari e soluzioni tecniche necessarie. Gli interventi sono ammissibili purché al progetto dell'edificio sia stata allegata la relazione, ai sensi della legge 13/1989, attestante l'adattabilità del medesimo.

In particolare, sono ammissibili a contributo gli interventi che garantiscono le seguenti funzioni:

1) l'accessibilità all'immobile e alla singola unità immobiliare;

2) la fruibilità e la visitabilità dell'alloggio.

Possono essere presentate non più di due domande da parte dello stesso soggetto disabile per lo stesso immobile: una per l'accesso all'immobile o alla singola unità immobiliare e l'altra per la fruibilità e visitabilità degli spazi interni dell'alloggio. Per interventi relativi all'accessibilità all'edificio o al singolo alloggio, da realizzare in immobili con più unità abitative, che interessino parti comuni, deve essere acquisito il consenso dei condomini alla realizzazione degli interventi, definite la modalità di suddivisione della spesa tra i condomini e la ripartizione del contributo regionale. A seguito dell'avvenuta approvazione dell'assemblea condominiale, sia nel caso la stessa si limiti a dare il consenso, sia nel caso partecipi alla spesa, la richiesta di contributo deve essere firmata dalla persona disabile e controfirmata dall'amministratore del condominio.

6. Presentazione della domanda di contributo e documentazione da allegare

Le domande di contributo, in regola con le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, devono essere presentate al Comune in cui è sito l'immobile, dal disabile (o da parte di chi ne esercita la tutela o la potestà) entro il 1° marzo di ogni anno. In tal caso rientrano nella graduatoria comunale dell'anno in corso. Le domande, comunque, possono essere presentate in qualsiasi giorno successivo al 1 marzo; in tale caso rientrano nel fabbisogno comunale dell'anno successivo. Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione:

a) preventivo particolareggiato di spesa che descriva le opere da realizzare;

b) certificato medico in carta semplice, che può essere redatto e sottoscritto da qualsiasi medico purché attesti la disabilità del richiedente, da quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà ne derivino;

c) fotocopia della certificazione di invalidità al 100% rilasciata dalle Competenti Commissioni mediche per l'accertamento degli stati di invalidità civile, operanti presso l'Azienda Sanitaria Locale ovvero la certificazione di invalidità al 100% rilasciata da altre Commissioni pubbliche competenti in materia di invalidità per gli invalidi del lavoro, di guerra, civili di guerra e invalidi per cause di servizio;

d) copia di un documento di identità del richiedente, in corso di validità; per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, copia dei documenti attestanti il regolare soggiorno in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione, o la titolarità di protezione internazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

e) dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sottoscritta dal richiedente; ovvero copia della richiesta per il cambio di residenza o dichiarazione di impegno al cambio di residenza;

f) verbale dell'assemblea del condominio, nel quale sia indicato il consenso dei condomini alla realizzazione degli interventi, la suddivisione delle spese tra i condomini e la ripartizione del contributo regionale tra i condomini stessi, se gli interventi interessano parti comuni. Qualora l'edificio non abbia l'Amministratore, il verbale dell'assemblea del condominio è sostituito da una dichiarazione sottoscritta da tutti i condomini, indicante il consenso alla realizzazione degli interventi e la suddivisione delle spese tra i condomini nonché la ripartizione del contributo regionale;

i) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) relativa all'acquisito consenso del proprietario alla realizzazione degli interventi, qualora l'alloggio non sia di proprietà del richiedente. Per quanto riguarda la documentazione di cui al precedente punti c), la medesima dovrà essere obbligatoriamente allegata nel caso in cui il disabile intenda avvalersi della priorità prevista nell'assegnazione del contributo per gli invalidi totali.

7. Istruttoria delle domande presentate di competenza degli uffici comunali

Entro il 1° marzo di ogni anno, i Comuni raccolgono le domande pervenute, verificano la sussistenza dei requisiti per la concessione del contributo, l'inesistenza dell'opera, il mancato inizio dei lavori, la congruità della spesa prevista. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Comune, sulla base dell'esito dell'istruttoria delle domande, ordina le domande pervenute in apposito elenco nel rispetto dei criteri stabiliti all'art 10 della legge 13/1989. **Il fabbisogno comunale**, determinato sommando il contributo concedibile per ciascuna istanza ai sensi dell'art. 9, comma 2 della legge 13/1989, **è approvato con apposito provvedimento amministrativo comunale unitamente all'elenco delle domande e alla scheda di "Rilevazione del fabbisogno comunale" redatta sul modello predisposto dalla Regione (allegato B)**. Copia del provvedimento amministrativo del Comune e della scheda "Rilevazione del fabbisogno comunale" dovranno essere trasmessi al Settore Edilizia Sociale della Regione esclusivamente per posta certificata all'indirizzo ediliziasociale@cert.regione.piemonte.it. Ad avvenuta informatizzazione della procedura all'interno del portale EPICO, attualmente in fase di elaborazione, l'invio tramite posta certificata sarà sostituito dall'inserimento on-line dei dati e dei provvedimenti. La Regione provvederà a comunicare ai Comuni l'avvenuta attivazione della procedura informatica unitamente alle modalità di accreditamento dei funzionari comunali abilitati all'inserimento dei dati.

Eventuali fabbisogni comunali pervenuti oltre la scadenza dovranno essere ripresentati dai Comuni con la rilevazione dell'anno successivo.

La scheda è scaricabile dalla apposita sezione modulistica dedicata alle barriere architettoniche presente sul sito della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it/edilizia/modulistica.htm).

8. Determinazione del fabbisogno regionale

La Regione, entro 30 giorni dal ricevimento del fabbisogno comunale determina il fabbisogno complessivo regionale prendendone atto con apposito provvedimento regionale e trasmette al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

9. Determinazione ed erogazione del contributo regionale

Il contributo determinato ai sensi dell'art. 9, comma 2 della legge 13/1989, è incrementato della percentuale definita con DGR n. 25-10730 del 9 febbraio 2009 (14,72%). Il contributo massimo erogabile è pari a 8.147,00 euro per l'accessibilità all'immobile o alla singola unità immobiliare e pari a 8.147,00 euro per la fruibilità e la visitabilità dell'alloggio. Pertanto raggiunto il contributo massimo concedibile non potranno più essere erogati ulteriori contributi per il medesimo immobile o unità immobiliare. Il contributo, fino al raggiungimento dell'importo massimo concedibile può essere richiesto in più volte, anche a distanza di alcuni anni. Si rende necessario che il Comune tenga costantemente aggiornato l'elenco dei soggetti che hanno già presentato domanda ai sensi della legge 13/1989, al fine di evitare di erogare somme in misura maggiore rispetto a quelle consentite. Il contributo è determinato in base all'importo effettivamente speso al netto dell'I.V.A. L'entità del contributo è commisurata al costo effettivo dei lavori. Il contributo previsto dalla legge 13/1989 è cumulabile con altri contributi, purché l'importo complessivo di questi non superi la spesa effettivamente sostenuta. Le variazioni delle condizioni soggettive del portatore di minorazione (es.: trasferimento in casa di riposo, decesso), intervenute dopo la data di presentazione della domanda di concessione di contributo non fanno decadere il diritto del disabile, o degli eredi, al contributo, per la parte degli interventi (compreso l'eventuale versamento dell'anticipo/acconto) avviati e fatturati prima del verificarsi delle variazioni.

10. Modalità di rendicontazione

Il Comune rendiconta alla Regione l'andamento delle liquidazioni effettuate a favore dei cittadini richiedenti, contestualmente all'invio del fabbisogno annuale. La rendicontazione **deve essere redatta utilizzando modello "Scheda di rendicontazione dei contributi liquidati" (allegato C)** e deve essere approvata con apposito provvedimento amministrativo comunale.

L'omesso invio della scheda di rendicontazione dei contributi liquidati e del relativo provvedimento entro il 31 marzo di ciascun anno comporta la non ammissibilità del Comune al successivo riparto dei fondi, qualora richiesto, e, in ogni caso, la revoca del contributo già assegnato.

La scheda è scaricabile dalla apposita sezione modulistica dedicata alle barriere architettoniche presente sul sito della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it/edilizia/modulistica.htm).

11. Controlli e verifiche

Le modalità di controllo e verifica a campione delle dichiarazioni rese in merito alla rilevazione del fabbisogno e alla rendicontazione dei contributi liquidati sono disciplinate con apposita deliberazione della Giunta regionale.